

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
SEZIONE IV CIVILE

* * * * *

II Integrazione
alla Relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3-bis 1. Legge n.
3/2012, a seguito dell'Udienza del 22.09.2022,
nell'ambito dell'Accordo di composizione della crisi proposto da

Di Cagno Luca

R.G. n. 5/2022

* * * * *

Giudice delegato: dott.ssa Paola Cesaroni

IL PROFESSIONISTA F.F.

O.C.C.

dott. Giorgio Treglia

INDICE

II Integrazione alla Relazione particolareggiata	pag.	3
Conclusioni	pag.	17

II INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Il sottoscritto Giorgio Treglia, dottore commercialista con studio in Bari alla Via Davanzati n. 6, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bari al n. 690/A, veniva nominato con ordinanza del 23.04.2019 (n. cron. 2242/2019) dall'Ill.mo Giudice Presidente dott.ssa Raffaella Simone, quale professionista facente funzione di Organismo di Composizione della Crisi nel procedimento RG n. 2349/2019, Tribunale di Bari, promosso dal dott. Luca di Cagno, nato a Bari il 25/12/1974, e residente in via Giulio Petroni n.111/F, C.F.: DCG LCU 74T25 A662G.

Il sottoscritto, dopo aver ricevuto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento a firma degli avv.ti Mola e Volpe per il ricorrente dott. Di Cagno e in forza dell'art. 9 comma 3-bis 1 della L. n. 3/2012, aveva dunque proceduto in data 14 aprile 2022 a redigere *“una relazione particolareggiata”*, nella quale così concludeva:

“Alla luce di quanto sin qui rappresentato e sulla base della documentazione analizzata, il sottoscritto professionista f.f. di OCC:

- vista la domanda presentata dal dott. Luca Di Cagno per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 6-9 e 10-12 della L. n. 3/2012,

-verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta,

- analizzato il piano proposto dal debitore, le modalità e le tempistiche dei pagamenti offerti ai creditori,

Attesta

- *che la proposta di accordo risulta corredata della documentazione richiesta dall'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012;*
- *ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012 che la fattibilità della proposta di accordo nonché del piano, pur con l'alea che accompagna ogni evento futuro, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile”.*

In data 14 Aprile 2022, il dott. Di Cagno per mezzo dei suoi legali provvedeva a depositare telematicamente presso il Tribunale di Bari la proposta di accordo e la relazione particolareggiata del sottoscritto, unitamente alla documentazione di cui all'art.9 comma 2 della L. n. 3/2012.

A seguito dell'invio da parte del sottoscritto di note pec ai maggiori creditori per verificare la consistenza delle obbligazioni a carico del dott. Di Cagno, in data 28 Aprile 2022, i legali della Fondazione Ente Nazionale Previdenza e Assistenza dei medici (di seguito ENPAM), avv. prof. Meo e avv. Vocca, comunicavano *“che il credito vantato dall'ENPAM nei confronti del debitore, dott. Di Cagno Luca (C.F. DCGLCU74T25A662G), ammonta ad € 48.814,55, per il mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori e le relative sanzioni civili ed interessi, non corrisposti alla “Quota A” e alla “Quota B” del Fondo di Previdenza Generale per gli anni, come da certificazione che si allega.*

Tale credito è assistito da privilegio, in quanto si fonda su poste derivanti dal mancato versamento di contributi ad istituti, enti o fondi speciali, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”.

L'Ill.mo Giudice delegato dott.ssa Paola Cesaroni, con Suo Provvedimento del 29 Aprile 2022, notificato il 2 maggio 2022, così disponeva:

“Letti gli atti di causa e la proposta di accordo formulata da Di Cagno Luca;

rilevato che il privilegio attribuito al credito vantato dalla fondazione Enpam non pare sussistere, riferendosi l'art. 2753 c.c. al fallimento del datore di lavoro, stante l'eccezionalità delle norme sui privilegi, insuscettibili di interpretazione estensiva;

ritenuto che, in ragione di quanto evidenziato, la proposta presenta profili di inammissibilità, rivestendo carattere prioritario il soddisfacimento dei crediti tributari;

ritenuto che debba concedersi all'istante la possibilità di interloquire sul punto ed eventualmente modificare la proposta di accordo e la relazione su cui è basata;

p.q.m.

assegna termine di gg. 15, riservando all'esito ogni valutazione”.

I legali del dott. Di Cagno inviavano al sottoscritto professionista f.f. di OCC nota di chiarimenti in merito alla proposta di accordo, datata 12 Maggio 2022. In primo luogo gli avvocati Volpe e Mola rilevavano come *“pur facendo l'art. 2753*

c.c. riferimento ai «mobili del datore di lavoro», non vi sono dubbi che il privilegio previsto assista anche i crediti dei soggetti che erogano prestazioni previdenziali al lavoratore autonomo, categoria di cui fa parte il libero professionista, quale è il soggetto che esercita la professione di medico”. A supporto di tale tesi, i predetti legali riportavano un passaggio della sentenza della Corte costituzionale 28 novembre 1990, n. 526 (“Di questo secondo tipo è l’interpretazione estensiva di cui è suscettibile l’art. 2753 cod. civ. in ordine ai crediti degli istituti previdenziali per i contributi dovuti in proprio dai lavoratori autonomi”) nonché un elenco di pronunce della Suprema Corte di Cassazione che avevano recepito tale assunto.

In secondo luogo, essi procedevano alla rideterminazione del credito della Fondazione ENPAM, a seguito della nota di precisazione del proprio credito, inviata al sottoscritto dai legali dell’Ente in data 28 aprile 2022. In particolare, il credito veniva quantificato in €48.814,55, anziché € 45.361,00.

L’Ill.mo Giudice delegato, dott.ssa Paola Cesaroni, con Suo Decreto del 12 Giugno 2022, così disponeva:

*“Letta la proposta di accordo formulata da DI CAGNO LUCA;
letta la relazione del gestore della crisi ed i documenti allegati;
ritenuto che, in base ad un sommario e preliminare esame, la proposta e la relazione particolareggiata sembrano soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n° 3 del 2012;*

riservata ogni ulteriore e più compiuta valutazione in ordine all'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dai menzionati articoli all'esito dell'udienza appresso indicata;

p.q.m.

- fissa l'udienza del 22.9.2022 ore 10:00, V piano, aula A del Tribunale;

- dispone la comunicazione, almeno entro 30 gg. prima dell'udienza, dovendo tenersi conto della sospensione dei termini nel periodo feriale, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta, della modifica operata e del presente decreto, con avvertimento che entro 10 gg. prima dell'udienza potranno far pervenire la loro dichiarazione di voto ex art. 11, 1° comma, l. n. 3 del 2012 e che, in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata comunicata;

- trascorso il termine di cui all'art. 11, se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmetterà a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso;

- stabilisce che la proposta, la modifica, le relazioni ed il presente decreto siano pubblicati a cura dell'OCC sul sito del Tribunale e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa soggetta al registro delle imprese, la pubblicazione degli stessi nel medesimo registro;

- ordina, la trascrizione del decreto, a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;

- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;
- dispone che all'udienza sopra fissata, l'istante, come assistito in atti, depositi la prova delle comunicazioni ed un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni di voto trascorso il termine di cui all'art. 11, riservando il deposito della relazione definitiva con allegate le contestazioni ricevute, nonché dell'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano all'esito della maturazione del termine di 10 giorni di cui all'art. 12.

In ossequio al succitato decreto, il sottoscritto f.f. di O.C.C. ha provveduto: i) a far pubblicare sul sito del Tribunale la proposta, la modifica, le relazioni ed il decreto stesso; ii) con pec del 14 Luglio 2022, ad effettuare la comunicazione ai creditori della proposta, della modifica operata e del decreto dell'Ill.mo Giudice, con avvertimento che entro 10 gg. prima dell'udienza – fissata il 22/09/2022 alle ore 10,00 presso l'aula A al quinto piano del Tribunale di Bari – potevano far pervenire la loro dichiarazione di voto ex art. 11, 1° comma, l. n. 3 del 2012 e che, in mancanza, si riteneva prestato il consenso alla proposta nei termini in cui era stata comunicata.

In data 21.07.2022 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari, esprimeva a mezzo pec “*voto favorevole alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata dal signor Di Cagno Luca...*”.

Con comparsa di costituzione del 19.07.2022 e memoria integrativa del 02.08.2022 l’avv. A. Amenduni per Findomestic Banca S.p.A. “... *accertata da parte del Tribunale adito l’esistenza dei presupposti di legge si rimette alle determinazioni che vorrà adottare il Giudice*”.

Con pec del 16.08.2022 il Comune di Bari – Ripartizione Tributi Sezione Contenzioso comunicava al sottoscritto l’esistenza di un proprio credito tributario di € 2.412,55 relativo ad avvisi di accertamento IMU (annualità 2018 e 2019), che non compariva nella proposta del debitore.

Gli avv.ti Mola e Volpe per il debitore, con pec del 09 settembre u.s. indirizzata al Comune di Bari – Ripartizione Tributi e al sottoscritto OCC, allegata in copia, osservavano che:

- *“Il Dott. Di Cagno, pur evidenziando la mancata ricezione dei predetti avvisi di accertamento (contrariamente a quanto affermato dal Comune di Bari), si dichiara disposto a corrispondere integralmente l’importo richiesto di € 2.412,55, nell’ambito della Procedura in oggetto e nel rispetto dell’ordine dei privilegi stabilito dalla legge.*
- *All’uopo, si provvederà a richiedere al G.D. l’autorizzazione alla modifica dell’attuale stato passivo e del corrispondente*

piano di pagamenti, mediante aggiunta di una rata mensile dell'importo di € 2.500,00, da inserirsi tra la n. 86 e la n. 87 (corrispondenti al privilegio generale grado 20° art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.), ferma restando la previsione di integrale soddisfacimento sia per i creditori privilegiati che per i creditori chirografari.

- *Pertanto, alla prossima udienza del 22.9.2022, si provvederà a richiedere al G.D. la fissazione di una nuova udienza ex art. 10, comma 1, L. 3/2012, in previsione della quale la proposta, come modificata, venga trasmessa, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, per l'espressione del (nuovo) voto.”*

In data 12.09.2022, il creditore CLARASEC S.r.l. esprimeva a mezzo pec voto negativo alla suddetta proposta, esponendo l'importo del credito residuo in € 47.764,18 (chirografario) alla data del 01.08.2022.

All'udienza del 22.9.2022, gli avv.ti Mola e Volpe, in conseguenza della precisazione del credito da parte del Comune di Bari, rilevavano la necessità di richiedere la fissazione di una nuova udienza ex art.10, co. 1, L. 3/2012, finalizzata a consentire il rispetto dei termini per la trasmissione di una nuova proposta, modificata in ordine al piano dei pagamenti, che prevederà la corresponsione di una rata in più al fine di soddisfare il credito tributario del Comune di Bari, ferma restando l'integrale soddisfazione dei creditori concorsuali.

Intesa SanPaolo S.p.a. in qualità di mandataria di Clara Sec S.r.l., con comparsa di costituzione e risposta del 20.09.2022, a firma del prof. Avv. Giuseppe Miccolis, si costituiva *“nel presente procedimento ribadendo il già espresso voto negativo, per tutti gli ordini di ragioni ed eccezioni spiegate, salvo e impregiudicato ogni più opportuno provvedimento e deliberazione dell’Ill.mo G.D. in ordine vuoi all’accertamento della sussistenza di atti di cui all’art. 10 comma 3 della L. 3/2012 vuoi, in generale, alla meritevolezza del ricorrente, con annessa adozione di ogni provvedimento consequenziale, anche relativamente alla revoca del decreto di apertura della procedura, da dichiararsi inammissibile, e, in ogni caso, al rigetto della domanda di omologazione”*.

Sempre all’udienza del 22.9.2022, gli avv.ti Mola e Volpe chiedevano termini anche per replicare alla comparsa di costituzione e risposta depositata per conto di IntesaSanpaolo; il sottoscritto O.C.C. prendeva atto della comparsa di costituzione e risposta a firma del Prof. Avv. Giuseppe Miccolis, per IntesaSanpaolo in qualità di mandataria di Clara Sec; comparsa che gli veniva consegnata in copia alla predetta udienza.

All’esito dell’udienza del 22.9.2022, l’Ill.mo G.D. disponeva *“il differimento dell’udienza alla data del 24.11.2022 h.9:30, richiamando integralmente il decreto del 12.6.2022 per quanto concerne le modalità di voto e le tempistiche precisando che dovrà essere data comunicazione ai creditori anche dell’istanza e del presente verbale”*.

Con comparsa di risposta del 28.09.2022, trasmessa al sottoscritto il 30.09.2022, gli avv.ti Mola e Volpe evidenziavano che *“il dott. Di Cagno riferì al proprio gestore di aver richiesto la nomina di un OCC in data 16.4.2019 e, ciononostante, Intesa Sanpaolo, dopo aver esaminato la posizione del cliente, decise (senza tanti indugi) di erogare il finanziamento richiesto. Del resto, a conferma della buona fede e della lealtà del dott. Di Cagno nei confronti dell’Istituto di credito, basti rilevare che, nel corso del tempo, egli ha sempre puntualmente onorato tutte le rate del finanziamento, senza mai saltarne o ritardarne un solo pagamento, né ha proposto - in questa sede - una sia pur minima “falcidia” dello stesso, anzi: il debitore, con la proposta di accordo in oggetto, intende soddisfare TUTTI i propri creditori INTEGRALMENTE (ivi compresa Clara Sec). In proposito, vale la pena di osservare e ricordare che le conseguenze più sfavorevoli e penalizzanti per Clara Sec deriverebbero proprio da un eventuale mancato accordo, atteso che, nello scenario liquidatorio, come già più volte osservato, i creditori chirografari sarebbero soddisfatti in una percentuale decisamente irrisoria rispetto a quella proposta dall’odierno istante”*.

* * * * *

Alla luce di tutto quanto innanzi e a seguito dell’udienza del 22.09.2022, i legali del ricorrente trasmettevano al sottoscritto professionista f.f. di O.C.C., a mezzo pec del 30.09.2022, *“la nuova situazione debitoria ed il nuovo, corrispondente piano dei pagamenti, che prevede l’aggiunta di una rata mensile dell’importo di € 2.500,00,*

da inserirsi tra la rata n. 86 e la rata n. 87 (corrispondenti al privilegio generale grado 20° art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.), ferma restando la previsione di integrale soddisfacimento sia per i creditori privilegiati che per i creditori chirografari”.

In particolare, il passivo complessivo veniva rimodulato come di seguito:

Creditore	Natura e/o privilegio	Debito residuo
Avv.ti Mola e Volpe	Preceducibile	€ 8.320,00
OCC	Preceducibile	€ 8.247,20
Fondazione ENPAM	Privilegio generale Grado 9°	€ 48.814,55
Agenzia delle Entrate	Privilegio generale Grado 18°	€ 52.329,58
Agenzia delle Entrate	Privilegio generale Grado 18°	€ 46.561,36
Agenzia delle Entrate	Privilegio generale Grado 19°	€ 49.123,37
Regione Puglia	Privilegio generale Grado 20°	€ 1.087,58
Comune di Bari	Privilegio generale Grado 20°	€ 2.412,55
Regione Puglia	Privilegio generale Grado 20°	€ 541,28
Agenzia delle Entrate	Chirografo	€ 5.224,38
Agenzia delle Entrate	Chirografo	€ 2.967,70
Regione Puglia	Chirografo	€ 470,16
Prefettura di Bari	Chirografo	€ 1.946,65
Comune di Bari	Chirografo	€ 425,01
Prefettura di BAT	Chirografo	€ 1.391,56
Amministrazione Provinciale di BAT	Chirografo	€ 420,61
Prefettura di Roma	Chirografo	€ 3.170,37
Prefettura di Matera	Chirografo	€ 181,54
Fondazione ENPAM	Chirografo	€ 1.167,30
BNL	Chirografo	€ 11.115,30

Clara SEC S.r.l.	Chirografo	€ 60.343,81
Findomestic Banca SpA	Chirografo	€ 16.472,00
Ford Credit Europe	Chirografo	€ 24.879,12
	TOTALE con prededuzione	€ 347.612,98
	TOTALE senza prededuzione	€ 331.045,78

Di conseguenza, anche la proposta del dott. Di Cagno viene modificata nei termini di seguito specificati. Il nuovo accordo proposto dal debitore, oggetto di odierno esame, attualmente prevede che quest'ultimo metta a disposizione del ceto creditorio **la complessiva somma di €347.612,98 da corrisondersi in n. 140 rate mensili**, di cui: n. 139 rate mensili da € 2.500,00 cadauna (dalla n. 1 alla n. 139)+ un'ultima rata (n. 140) da € 112,98. Ciò a partire dal mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo, da effettuarsi su un conto corrente della procedura, mediante il seguente piano di pagamenti:

A.(rate 1-7) Somme in prededuzione per il **100%** del loro ammontare pari a € 16.567,20 a partire dal mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo delle prime n. 6 rate da €2.500,00 cadauna e con parziale utilizzo (per € 1.567,20) della 7^a rata;

B.(rate 7-27) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato *ex artt. 2753 e 2778 n. 1 c.c.* di Fondazione ENPAM per il **100%** del suo ammontare, pari a € 48.814,55, a partire dal 7° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 932,80) della 7^a rata, versamento di ulteriori n. 19 rate

(dalla n. 8 alla n. 26) da €2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 381,75) della rata n. 27;

C.(rate 27-48) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato di 18° grado *ex art.* 2752 e 2749 c.c. n. 18, art. 2778 c.c. di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari, per il **100%** del suo ammontare, pari a € 52.329,58, a partire dal 27° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 2.118,25) della 27^ rata, versamento diretto sul conto corrente della procedura di ulteriori n.20 rate (dalla n. 28 alla n. 47) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 211,33) della rata n. 48;

D.(rate 48-66) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato di 18° grado, *ex artt.* 2752 e 2749 c.c. n. 18, e art. 2778 c.c. di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari - Ufficio Controlli, per complessivi € 46.561,36, per il **100%** del suo ammontare, a partire dal 48° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per €2.288,67) della 48^ rata, versamento di ulteriori diciassette rate(dalla n. 49 alla n. 65) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per € 1.772,69) della rata n. 66;

E.(rate 66-86) Successivamente verrà soddisfatto il credito privilegiato di 19° grado, *ex artt.* 2752 e 2749 c.c. n. 19, e art. 2778 c.c. di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari - Ufficio Controlli, per complessivi € 49.123,37, per il **100%** del suo ammontare, a partire dal 66° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 727,31) della 66^ rata, versamento di ulteriori diciannove rate (dalla n. 67 alla

n. 85) da € 2.500,00 cadauna e mediante parziale utilizzo (per €896,06) della rata n. 86;

F. (rate 86-87) Successivamente verranno soddisfatti i crediti privilegiati di 20° grado, *ex artt. 2752 c.c. u.c. e n. 20, art. 2778 c.c. (€1.087,58), ex art. 2752 c.c. u.c., art. 2749 c.c. e art. 2778 n.20 c.c. (€541,28)* di Regione Puglia, **nonché i crediti privilegiati di 20° grado, ex art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. (€ 2.412,55), del Comune di Bari** per il **100%** del suo ammontare, a partire dall'86° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo mediante parziale utilizzo (per € 1.603,94) della 86^ rata e mediante parziale utilizzo (per € 2.437,47) della rata n. 87;

G.(rate 87-140) Successivamente verranno soddisfatti i crediti chirografari, per il **100%** del loro ammontare pari a €130.175,51, a partire dall'87° mese successivo all'omologazione della presente proposta di accordo, mediante parziale utilizzo (per € 62,53) della 87^ rata, versamento di ulteriori 52 rate (dalla n. 88 alla n. 139) da 2.500,00 e della rata n. 140 di €112,98.

Natura del Credito	Rate	Debito	% di soddisfo	Importo proposto in pagamento
Preeducibili	n. 1-7	€ 16.567,20	100	€ 16.567,20
Privilegiati	n. 7-87	€ 200.870,27	100	€ 200.870,27
Chirografari	n. 87-140	€ 130.175,51	100	€ 130.175,51
TOTALE		€ 347.612,98		€ 347.612,98

CONCLUSIONI

In virtù di quanto disposto dall'Ill.mo Giudice Delegato, dott.ssa Paola Cesaroni, all'udienza del 22 settembre u.s., e facendo seguito alla propria Relazione particolareggiata *ex art. 9 L. 3/2012* del 14 Aprile 2022, alla integrazione del 16 maggio 2022, il sottoscritto professionista f.f. di OCC:

- vista la domanda presentata dal dott. Luca Di Cagno per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 6-9 e 10-12 della L. n. 3/2012;
- vista la pec del 16.08.2022 con cui il Comune di Bari – Ripartizione Tributi Sezione Contenzioso comunicava al sottoscritto l'esistenza di un proprio credito tributario di € 2.412,55 relativo ad avvisi di accertamento IMU (annualità 2018 e 2019), che non compariva nella proposta del debitore;
- vista l'istanza dei legali del ricorrente, avv.ti Mola e Volpe, del 30 Settembre 2022 trasmessa a mezzo pec, con la quale comunicavano al sottoscritto professionista f.f. di O.C.C. **la nuova situazione debitoria ed il nuovo, corrispondente piano dei pagamenti;**
- verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta, così come modificata;
- analizzato il nuovo piano proposto dal debitore, le modalità e le tempistiche dei pagamenti offerti ai creditori;

Attesta

- che la proposta di accordo, così come modificata, risulta corredata della documentazione richiesta dall'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 L. n. 3/2012 che la fattibilità della nuova proposta di accordo nonché del nuovo piano, pur con l'alea che accompagna ogni evento futuro, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile, fermo restando le determinazioni dell'Ill.mo Giudice Delegato.

Bari, 13 Ottobre 2022

Il Professionista f.f.

Q.C.C.

Dott. Giorgio Treglia

